

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20) — Prelievo dei dati da una banca dati protetta con loro contestuale inserimento in un'altra banca dati, effettuato dato per dato, previa attenta valutazione nel dettaglio di ciascuno di essi, senza operazioni di copiatura — Eventuale qualificazione di tale operazione di prelievo di dati come «estrazione» ai sensi della direttiva 96/9/CE

Dispositivo

Il prelievo di elementi di una banca di dati tutelata con loro contestuale inserimento in un'altra banca di dati, in seguito alla consultazione della prima banca su schermo e alla valutazione individuale degli elementi in essa contenuti, può costituire «estrazione» ai sensi dell'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, purché — cosa che spetta al giudice del rinvio verificare — tale operazione corrisponda al trasferimento di una parte sostanziale, valutata qualitativamente o quantitativamente, del contenuto della banca di dati tutelata, ovvero a trasferimenti di parti non sostanziali che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di tale contenuto.

(¹) GU C 211 dell'8.9.2007.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 25 settembre 2008
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-368/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/59/CE — Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico — Omessa elaborazione ed applicazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti per tutti i porti)

(2008/C 301/18)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e E. Montaguti, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. Fiengo e F. Arena, avvocati)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, di tutte le disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332, pag. 81)

Dispositivo

1) *Non avendo provveduto ad elaborare ed adottare, per ciascun porto italiano, piani di raccolta e gestione dei rifiuti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 223 del 22.9.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 ottobre 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court — Irlanda) — Nicole Hassett/South Eastern Health Board, Cheryl Doherty/North Western Health Board

(Causa C-372/07) (¹)

(Competenza giurisdizionale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 22, n. 2 — Controversie sulla validità delle decisioni degli organi di società — Competenza esclusiva dei giudici dello Stato della sede — Organizzazione professionale dei medici)

(2008/C 301/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: Nicole Hassett, Cheryl Doherty

Convenute: South Eastern Health Board, North Western Health Board

con l'intervento di: Raymond Howard, Medical Defence Union Ltd, MDU Services Ltd, Brian Davidson

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court — Interpretazione dell'art. 22, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Organizzazione di categoria di medici, costituita sotto forma di società secondo il diritto di uno Stato membro, che fornisce assistenza e garanzia ai suoi membri che esercitano nel detto Stato membro e in un altro Stato membro — Fornitura dell'assistenza/garanzia dipendente da una decisione adottata dal consiglio di amministrazione di detta società in forza del suo potere discrezionale — Contestazione di una decisione di diniego di assistenza o di indennizzazione nei confronti di un medico che esercita nell'altro Stato membro — Competenza esclusiva dello Stato in cui ha sede la società ai sensi dell'art. 22, n. 2, del regolamento

Dispositivo

L'art. 22, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'azione, come quella in esame nella causa principale, nell'ambito della quale una parte afferma che una decisione adottata da un organo di una società ha leso i diritti che, ad avviso della detta parte, le competono in base allo statuto di tale società, non riguarda la validità delle decisioni degli organi di una società ai sensi della disposizione citata.

(¹) GU C 283 del 24.11.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Procedimento penale promosso da György Katz contro István Roland Sós

(Causa C-404/07) (¹)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Posizione della vittima nel procedimento penale — Privato che esercita l'accusa sostituendosi al pubblico ministero — Deposizione della vittima come teste)

(2008/C 301/20)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

György Katz/István Roland Sós

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione degli artt. 2 e 3 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1) — Normativa nazionale che esclude la testimonianza della vittima in un procedimento penale da lei stessa promosso in qualità di accusa privata sussidiaria

Dispositivo

Gli artt. 2 e 3 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che non obbligano un giudice nazionale ad ammettere l'audizione della vittima di un reato come testimone nell'ambito di un procedimento di accusa privata sussidiaria quale quello oggetto della presente fattispecie. Ove priva di tale possibilità, la vittima deve però poter essere ammessa a rendere una deposizione che possa essere presa in considerazione come elemento di prova.

(¹) GU C 283 del 24.11.2007.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV/ Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-411/07) (¹)

(Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione tariffaria — Voci 8541, 8542 e 8543 — Accoppiatori ottici)

(2008/C 301/21)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

Parti

Ricorrente: X BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën